



45998/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA
CARLO ZAZA
ANTONIO SETTEMBRE
LUCA PISTORELLI
ANGELO CAPUTO

PUBBLICA UDIENZA
DEL 14/07/2016

Sent. n. sez.
2167/2016

- Presidente -

REGISTRO GENERALE
N.21452/2016

- Rel. Consigliere -

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis) a (omissis)

avverso la sentenza del 09/11/2015 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO
Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI
che ha concluso per

Udit i difensori Avv.;

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. S. Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l'avv. ^(omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 09/11/2015, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 25/03/2008 con la quale il Tribunale di Perugia aveva dichiarato ^(omissis) colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore unico di ^(omissis) (dichiarata fallita il ^(omissis)) e, con l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c. l. fall., lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 di reclusione.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione ^(omissis), attraverso il difensore avv. ^(omissis), denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. vizi di motivazione. I testimoni hanno confermato la tesi difensiva, ossia che i documenti fiscali erano contenuti in scatoloni unitamente ad altro materiale cartaceo di nessuna rilevanza e, nel fare trasloco, tali scatoloni furono gettati nei cassonetti dell'immondizia. Se, come attestato dalla mancata trasmissione degli atti alla Procura, quanto riferito dal testimone è vero non si comprende perché i giudici di merito non abbiano preso in considerazione la deposizione. Essendo stata applicata la circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 l. fall., il reato deve intendersi prescritto essendo il fatto avvenuto nel 2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

Sotto un primo profilo, rileva la Corte che le censure sono articolate in termini del tutto generici, senza indicare specificamente la testimonianza o le testimonianze fatte valere a sostegno del dedotto vizio motivazionale.

Peraltro, dalla sentenza di primo grado si desume che il teste ^(omissis) aveva riferito di essere stato incaricato del trasloco e di aver gettato alcuni scatoloni contenenti delle carte ritenute da lui stesso prive di importanza (vecchie riviste e simili), ma che, verosimilmente, corrispondevano alle scritture contabili non più rinvenute. La Corte di appello ha esaminato la deposizione del teste ^(omissis), escludendo la valenza ad essa attribuita dalla difesa in quanto, secondo il giudice

di secondo grado, non si vede per quale ragione il teste, estraneo all'azienda, avrebbe dovuto, di propria iniziativa, gettare via quanto il personale della ditta aveva avuto cura di sistemare in scatoloni, senza controllarne accuratamente il contenuto e senza consultare l'amministratore o altra persona che potesse a ciò autorizzarlo. Nei termini indicati, le sentenze di merito rendono ragione, per un verso, del fatto che il teste ^(omissis) ha riferito non già di avere per errore gettato via le scritture contabili, ma solo un giudizio di verosimiglianza relativo a tale circostanza, il che priva di consistenza l'argomento del ricorrente relativo alla mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero; per altro verso, la Corte di merito ha disatteso la tesi difensiva operando una valutazione di insostenibilità del giudizio di verosimiglianza prospettato dal teste, valutazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da cadute di consequenzialità logica, sicché, sotto questo profilo, il ricorso articola questioni di merito volte a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio esorbitante dai compiti del giudice di legittimità.

La prospettata estinzione del reato per prescrizione fa leva su un'individuazione manifestamente erronea del *tempus commissi delicti*, che, correttamente correlato alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, conduce ad escludere – con riferimento sia alla disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005 (tenendo conto della sospensione in primo grado per un periodo di tre mesi e ventuno giorni), sia alla disciplina anteriore – che sia decorso, ad oggi, il termine di prescrizione; peraltro, l'inammissibilità del ricorso precluderebbe comunque la rilevabilità della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14/07/2016.

Il Consigliere estensore

Ampelo Caputo



Il Presidente

Lofaloro